



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

**Senato della Repubblica
XIX Legislatura**

4^a Commissione (Politiche dell'Unione europea)

Documento di osservazioni e proposte

**“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2024”
(A.S. 1258)**

4 novembre 2024

Documento di osservazioni e proposte di Confartigianato Imprese e CNA su A.S. 1258 Legge di delegazione europea 2024

Confartigianato e CNA apprezzano nel complesso le misure contenute nel disegno di legge di delegazione europea che recepisce e attua nell'ordinamento italiano una serie di direttive e regolamenti di particolare rilievo per il mondo delle imprese.

Nel merito dell'articolato illustriamo di seguito alcune osservazioni e proposte di modifica.

Articolo 12

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/2411 entrato in vigore il 16 novembre 2023 – che istituisce una protezione a livello dell'Unione europea delle Indicazioni Geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana nonché cuoi e pelli al fine di proteggere i consumatori, sostenere agli artigiani e le micro, piccole e medie imprese artigianali, sviluppare il patrimonio culturale e il *know-how* tradizionale –, indicando i criteri cui il legislatore dovrà attenersi e la dotazione finanziaria e organica necessaria per la sua attuazione.

Come indicato dal regolamento nei *considerando* nn. 12, 14 e 39, le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate non solo dalle associazioni tra produttori, ma anche da singoli produttori, in quanto, in talune zone geografiche potrebbe esserci un solo produttore che intende presentare una domanda di registrazione di un prodotto come indicazione geografica.

L'articolo 8 del regolamento specifica proprio tale possibilità, prevedendo che un singolo produttore è considerato un richiedente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la persona in questione è l'unico produttore che desidera presentare una domanda;
- b) la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe.

Come noto, la Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (c.d. Legge sul *made in Italy*) agli articoli da 42 a 46 ha previsto norme per la tutela delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali.

Al fine di fornire il proprio contributo al MiMIT per la predisposizione del DM di attuazione dell'articolo 46, comma 2, della Legge 206/2023, le scriventi Confederazioni hanno avviato con le proprie associazioni territoriali una ricognizione delle produzioni che per storia e caratteristiche siano potenzialmente candidabili a essere registrate come IIGG.

All'esito di tale ricognizione, è stata rilevata la presenza sul territorio italiano, oltre che di associazioni tra produttori, anche di molti singoli produttori di eccellenze artigiane: tale fenomeno è dovuto, da

Documento di osservazioni e proposte di Confartigianato Imprese e CNA su A.S. 1258 Legge di delegazione europea 2024

una parte alla specificità dei territori, dall'altra, al fatto che nel corso degli anni molte attività artigiane hanno chiuso la propria attività a causa delle recenti congiunture economiche negative.

A luglio 2024, il MiMIT ha emanato il Decreto attuativo 11 giugno 2024 recante "Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici" e successivamente il decreto direttoriale recante il bando che stabilisce i requisiti, le spese ammissibili, l'entità e le modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.

Confartigianato e CNA esprimono apprezzamento per la volontà del legislatore di prevedere – con la Legge sul *made in Italy* – disposizioni relative ai prodotti artigianali e industriali che potranno beneficiare pienamente della protezione delle IG a livello europeo; tuttavia, esprimiamo altresì perplessità sul fatto che la stessa legge sul *made in Italy* e il successivo DM attuativo abbiano completamente escluso i singoli produttori dalla possibilità di manifestare l'interesse, presentare e depositare il disciplinare del prodotto, nonché di partecipare al bando e ottenere il contributo per tutelare il proprio prodotto. Tale esclusione potrebbe infatti comportare una discriminazione tra i richiedenti individuati all'art. 8 del reg. UE 2023/2411.

A nostro avviso, sarebbe necessario modificare l'articolo 12 della legge di delegazione europea al fine di:

- ✓ **coordinare la nuova normativa** con quella introdotta dalla **Legge 206/2023**;
- ✓ **modificare e adeguare il contenuto** della delega all'**articolo 8 del regolamento 2023/2411** e quindi **ricomprendere tra i soggetti richiedenti** anche il **singolo produttore**.

Articolo 13

L'articolo 13 delega il Governo dettando criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (*European Deforestation-free products Regulation - EUDR*) che si applica ai «prodotti interessati», derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato I (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno) e che, contemporaneamente, abroga il Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Il suddetto articolo 13, al comma 2, lettera n) prevede di "*predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010*".

Documento di osservazioni e proposte di Confartigianato Imprese e CNA su A.S. 1258 Legge di delegazione europea 2024

Al riguardo, si evidenzia che l'introduzione del suddetto *“registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”* (noto con l'acronimo RIL) non solo, dato il basso numero delle imprese iscritte a fronte delle decine di migliaia che avrebbero dovuto iscriversi obbligatoriamente, non ha sortito gli effetti sperati, ma si è rivelato particolarmente problematico per gli operatori del settore foresta-legno italiano, a causa delle irrisolte difficoltà di natura informatica insorte sin dai primi giorni di attivazione.

Oltretutto, se il cosiddetto RIL poteva avere una ragion d'essere ai fini dell'attuazione del Regolamento UE 995/2010, essa verrà totalmente a decadere con l'attuazione del nuovo regolamento EUDR che, abrogandolo, obbliga gli operatori a iscriversi all'innovativo e omnicomprendente registro comunitario (Sistema di Informazione EUDR) richiedente informazioni ben più precise e dettagliate di quelle già richieste dal RIL. Pertanto, quest'ultimo, se mantenuto in essere, costituirebbe soltanto un inutile duplicato e un ingiustificato gravame per le imprese tenute a effettuare una doppia iscrizione a registri pubblici equivalenti. Inoltre, il RIL, strumento notoriamente problematico dal punto di vista tecnico-procedurale, impone agli operatori il pagamento di una quota annuale d'iscrizione.

Tutto ciò considerato, vale anche la pena di sottolineare che l'obbligo di iscrizione al RIL è previsto soltanto per le imprese del settore legno, ingiustamente penalizzate rispetto a quelle che commercializzano altri prodotti interessati dall'EUDR. Riteniamo che questa condizione comporterebbe una sostanziale discriminazione delle migliaia di artigiani e micro-piccole imprese della filiera foresta-legno nazionale che, gravate da questo inutile obbligo addizionale (rispetto ai tanti altri già introdotti dall'EUDR), risulterebbero sfavorite rispetto a quelle consimili, operanti nei restanti Stati membri dell'Unione europea.

Pertanto, si propone un emendamento teso a sostituire il testo della lettera n) con il seguente:

- **n) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005.**